

**DPR 16 dicembre 1992, n. 495**

**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (1).**

Art. 337. (Art. 123 Cod. Str.) Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici.

1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata dalla legge e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n.11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti provincie ed agli uffici periferici della Direzione Generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.(2)

*Publicato nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.*

*(2) Articolo così sostituito dall'art.193, D.P.R. 16 settembre 1996, n.610 /Gazz. Uff. 4 dicembre 1996, n.284, S.O.) (1)*